

PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (CAL) ALL'ITER DECISIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

REDATTRICE: Iolanda Giusteschi Conti

Con la collaborazione di Cristina Bracci

1. SCHEDE DI SINTESI DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Nel 2007 il Consiglio delle autonomie locali ha tenuto complessivamente 9 sedute, esprimendo 55 pareri obbligatori.

I pareri espressi sulle proposte di legge sono stati 24 mentre le pronunce sulle proposte di deliberazione 20, sulle proposte di regolamento 10 e sulle risoluzioni 1.

Per quanto concerne il *quorum* deliberativo si rileva che, analogamente all'anno passato, quasi tutti i pareri sono stati espressi all'unanimità: fa eccezione il parere sulla proposta di legge n. 204 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati") pronunciato a maggioranza con l'astensione di due componenti del CAL.

Sui pareri obbligatori espressi, 42 sono stati integralmente favorevoli, 8 favorevoli ma con alcune raccomandazioni di carattere generale e rivolte alla futura attività legislativa, 2 hanno subordinato il carattere favorevole all'accoglimento di specifiche condizioni e 3 sono stati pareri favorevoli con insieme raccomandazioni e condizioni.

Nelle pronunce del CAL sono stati formulati complessivamente 19 rilievi specifici, di cui 5 condizioni e 16 raccomandazioni. Questa distinzione, conseguente alla qualificazione attribuita dallo stesso CAL alle proprie pronunce a seguito dell'accordo intercorso nel settembre 2002 fra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari e il Presidente del CAL è stata confermata anche per le pronunce espresse in questo periodo in quanto ritenuta la soluzione più idonea ad agevolare le commissioni consiliari a pronunciarsi espressamente sui rilievi specifici formulati dal CAL nei propri pareri.

Scendendo più nello specifico e considerando la partecipazione del CAL all'attività legislativa del Consiglio regionale i pareri espressi sulle proposte di legge sono stati dunque 24, i cui rilievi specifici sono stati pari a 4 condizioni e 10 raccomandazioni.

2. ANALISI DEI PARERI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI SULLE PROPOSTE DI LEGGE

Considerata l'estrema eterogeneità degli atti, sotto il profilo dei contenuti, che sono stati sottoposti all'esame del CAL e la relativa difficoltà ad operare una suddivisione per macroaree tematiche, per l'anno 2007 i pareri sono stati raggruppati secondo un diverso criterio distintivo, con riferimento alla singola commissione consiliare incaricata di esprimere parere referente sul provvedimento.

2.1. PRIMA COMMISSIONE – AFFARI ISTITUZIONALI

(Affari istituzionali, programmazione, bilancio, finanze e tributi, demanio e patrimonio, ordinamento degli uffici, personale, polizia urbana e rurale, circoscrizioni comunali, difensore civico. Affari generali)

In merito alla proposta di legge n. 176 “Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile)”, il CAL ha espresso un parere favorevole, seppure con raccomandazione. Si tratta di una proposta volta ad adeguare la normativa in materia di incentivazione delle gestioni associate tra comuni al nuovo assetto previsto dallo Statuto. È previsto il rinvio ad apposito regolamento attuativo per la disciplina di tutti gli aspetti procedurali oggi collocati nel programma di riordino territoriale, e per introdurre una disciplina di carattere negoziale per la nascita di nuovi circondari provinciali, senza sostituire la disciplina statale costituita dal TUEL. Il CAL formula la propria raccomandazione al fine di garantire comunque, nella fase antecedente l’entrata in vigore del regolamento, l’attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 40/2001 e la partecipazione della Regione Toscana al riparto di risorse finanziarie trasferite dallo Stato per l’incentivazione delle gestioni associate.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 177, “Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana)”, che dispone l’adeguamento della normativa di settore al Codice dell’amministrazione digitale introdotto con decreto legislativo n. 82/2005, senza che ciò comporti modifiche rilevanti per il sistema degli enti locali, il CAL ha confermato l’orientamento favorevole che già aveva espresso nel parere emesso nei confronti della proposta di legge divenuta poi legge regionale n. 1/2004 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").

La proposta di legge n. 179, “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” prevede il riordino della materia dei contratti pubblici in conformità alla disciplina statale prevista dal Codice dei contratti pubblici ed alla luce delle direttive comunitarie del 2004 in tema di appalti. Il CAL ha subordinato l’espressione del parere favorevole al recepimento di una condizione che consiste nell’accoglimento delle numerose osservazioni emerse in sede di concertazione istituzionale: 1) menzionare tra le materie escluse dall’ambito di operatività della legge i lavori già disciplinati dalla vigente legislazione regionale; 2) individuazione di un prezzario che non sia unico ed eguale su tutto il territorio regionale; 3) disapplicare la norma del Codice dei contratti pubblici che esclude dalle attività configurabili in subappalto quelle specifiche affidate a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 4) inserimento di un tetto per l’applicabilità della normativa a favore dei piccoli comuni; 5) aggiunta di una norma che non consenta la partecipazione alle gare delle ditte che abbiano dimostrato scarsa serietà per periodi significativi.

In merito alla proposta di legge n. 183 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. Assestamento”, il CAL ha espresso un parere che sottolinea la sua natura di mero adempimento formale, non presentando la proposta di legge in oggetto contenuti direttamente rilevanti per il sistema degli enti locali, ma disciplinando esclusivamente l’aggiornamento dei dati previsionali del bilancio in base al risultato del consuntivo dell’anno precedente (con apposite variazioni delle unità previsionali di base). Il parere è stato comunque favorevole, seppure il CAL ha confermato la risoluzione con la quale già nel 2005 sollecitava l’abrogazione della norma che prevede l’espressione di un parere su questo tipo di atto.

La proposta di legge n. 190 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007”, riunisce in unico provvedimento legislativo tutti gli interventi di modifica delle leggi regionali non incidenti sui caratteri fondamentali e sulle finalità delle medesime, dovuti a modifiche del quadro normativo nazionale, alla necessità di ripartire diversamente funzioni amministrative o per introdurre aggiustamenti tecnici.

Il CAL ha espresso sulla proposta di legge in oggetto parere favorevole ma subordinandola ad una condizione e a due raccomandazioni.

La condizione riguarda la modifica dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporti di persone mediante servizio taxi e servizio noleggio) affinché sia riformulato nel senso di affidare al CAL, in conformità a quanto disposto dal nuovo articolo 66 comma 6 dello Statuto, la competenza a designare, su proposta di ANCI e UPI, i rappresentanti della Commissione regionale consultiva.

Le raccomandazioni hanno invece un carattere più generale e collaborativo e fanno riferimento alle posizioni espresse da UNCEM e UPI nella seduta del Tavolo di concertazione interistituzionale del 2 luglio 2007 e riguardano in particolare l’”eco tassa” ritenuta particolarmente penalizzante per i comuni svantaggiati e la diversità di regime per la dichiarazione di emergenza idrica (può riguardare solo tutto il territorio regionale) e quella della dichiarazione di cessazione dell’emergenza idrica (può invece riguardare solo porzioni di territorio regionale).

Sulla proposta di legge n. 194 “Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto” il CAL, pur ritenendone l’oggetto esulare dalla propria sfera di competenza consultiva obbligatoria, ha espresso parere favorevole, sottolineando l’utilità di una riorganizzazione, all’interno di un unico testo organico, di tutte le tipologie di referendum e l’anticipazione del giudizio sull’ammissibilità, espresso dal Collegio di garanzia statutaria, rispetto alla raccolta delle firme da parte dei promotori.

Di particolare rilievo è la proposta di legge n. 214 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”, nella quale sono previste forme di partecipazione e di incentivazione allo svolgimento di processi partecipativi rilevanti per le politiche regionali ma anche momenti e canali permanenti di mediazione tra politica, istituzioni e società.

Oggetto della partecipazione saranno i grandi interventi o questioni di rilevante impatto ambientale e sociale per la vita dell’intera comunità regionale.

Si prevede altresì l'istituzione di un organo terzo e neutrale, l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione (organo monocratico eletto dal Consiglio regionale) a cui spetterà un'iniziale valutazione sull'ammissibilità del dibattito e dei progetti partecipativi ed eventualmente la conduzione del confronto pubblico. È da quest'ultima previsione che è derivata la prima delle raccomandazioni che ha accompagnato il parere favorevole espresso dal CAL e cioè che non si creino ulteriori specifiche strutture che abbiano costi aggiuntivi rispetto all'attuale conformazione amministrativa. L'altra raccomandazione ha carattere generale e collaborativo ed è richiesto che i contributi previsti dalla proposta di legge vengano destinati esclusivamente per promuovere la partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Di interesse per il sistema degli enti locali è la proposta di legge n. 221 in materia di "Servizi postali di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati", poiché si tratta di una materia che esula dalla potestà legislativa regionale ma che, per sostenere i comuni disagiati, si è trovato uno spazio per farla rientrare nei servizi di prossimità per la cui promozione può disporre il legislatore regionale.

Si prevedono la creazione di forme innovative per lo svolgimento delle attività e dei servizi (centri multifunzionali) ed il sostegno a quei comuni che decidono di associarsi per fronteggiare le difficoltà. Il parere espresso dal CAL è stato integralmente favorevole.

La proposta di legge n. 229 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e il bilancio pluriennale 2008-2010", si colloca pienamente all'interno delle scelte programmatiche attuate con il DPEF 2008. Il parere espresso dal CAL è stato integralmente favorevole poiché i contenuti della manovra di bilancio sono stati oggetto di un intenso confronto tra la Regione ed il sistema delle Autonomie locali, sia all'interno dei tavoli tecnici, sia all'interno del Tavolo di concertazione istituzionale in cui è stata espressa una valutazione complessivamente positiva del bilancio regionale.

Il quadro finanziario è infatti mutato sia per il cambiamento della situazione economica, in ripresa dopo 5 anni di stagnazione, grazie anche al mercato internazionale, sia per un'intensa attività di recupero dell'evasione fiscale su base regionale e per la piena disponibilità dei nuovi fondi europei (FESR, FEASR e FSE).

Nel rispetto sempre delle indicazioni del DPEF 2008 si pone la proposta di legge n. 230 (Legge finanziaria per l'anno 2008). In essa sono previste modifiche alla legislazione tributaria regionale necessarie per l'adozione del bilancio 2008 e pluriennale 2008-2012 a legislazione vigente e disposizioni in materia di programmazione regionale per migliorare il coordinamento degli strumenti della programmazione comunitaria con gli strumenti della programmazione regionale. Considerato che, secondo la previsione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), il contenuto della legge finanziaria è pressoché determinato dal DPEF e da bilancio, il CAL ha espresso parere favorevole.

La proposta di legge n. 233 ("Disposizioni in materia di commissari. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 – disciplina dei commissari nominati dalla Regione") apporta alcune integrazioni alla disciplina di nomina dei commissari da parte della Regione. Si tratta per lo più di previsioni che vanno a colmare alcune lacune nella procedure per addivenire alla nomina dei commissari relativamente agli enti sui quali la

Regione ha vigilanza. Anche in questo caso il CAL ha espresso parere integralmente favorevole.

2.2 SECONDA COMMISSIONE – AGRICOLTURA

(Agricoltura, Foreste, Demanio e Patrimonio agricolo e forestale, Bonifica, Caccia e Pesca)

Con la proposta di legge n. 174 “Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricolo e di impresa agricola” si conferma una tendenza già in atto a livello regionale di riconoscere competenze in materia di agricoltura in capo a province e comunità montane. Il CAL ha espresso parere favorevole.

Favorevole è stato anche il parere sulla proposta di legge n. 232 (Riordino istituzionale in materia di usi civici). Essa costituisce un riordino della disciplina degli usi civici della Toscana. Si prevede la trasformazione delle ASBUC in fondazioni di diritto privato e qualora, entro un anno dall’entrata in vigore della legge i comitati non abbiano richiesto il riconoscimento della personalità giuridica come fondazione o in caso di diniego al riconoscimento stesso, le ASBUC sono dichiarate estinte ed il relativo trasferimento della gestione dei beni di uso civico alle amministrazioni comunali competenti per territorio.

Tutte le funzioni amministrative in materia di usi civici, vengono conferite alle amministrazioni provinciali, che le esercitano previo parere del comune territorialmente competente. È previsto anche il trasferimento alle amministrazioni provinciali delle risorse finanziarie per l’esercizio delle funzioni.

2.3 TERZA COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(Attività produttive, industria, artigianato, commercio, Lavoro, formazione ed orientamento professionale, Emigrazione ed immigrazione, Cave e Torbiere, Acque minerali e termali)

Oggetto di intensa concertazione e di fervente dibattito con le associazioni degli enti locali è stata la proposta di legge n. 173 “Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti). La nascita del Codice del commercio ha rappresentato un momento di svolta, in sintonia con il nuovo titolo V della Costituzione (che ha attribuito alle regioni la competenza legislativa esclusiva in materia del commercio) avendo unificato a livello normativo le sette discipline regionali preesistenti. L’atto in esame disciplina numerosi aspetti: dalla pianificazione territoriale, ai requisiti per l’esercizio di attività commerciali, alla disciplina per la vendita al pubblico di alcuni farmaci negli esercizi commerciali, il commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande ecc..

Per quanto riguarda l’attribuzione delle competenze, è rispettato il modello che già caratterizzava il Codice del commercio, incentrato sul ruolo primario dei comuni.

Il CAL ha espresso sulla proposta di legge parere favorevole ma con raccomandazione, invitando a recepire le osservazioni contenute in un documento presentato dall’ANCI (e allegato al parere), in merito principalmente al regime della DIA e al rispetto del principio della concorrenza e della tutela del consumatore.

La proposta di legge n. 241 “Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000 n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive)” risponde all’esigenza di adeguare la disciplina oggetto della legge regionale n. 35 al nuovo assetto costituzionale delineato dal nuovo titolo V della Costituzione, alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese ed alle modifiche introdotte nella legge regionale n. 49/1999 sulla programmazione regionale.

Fra i punti più significativi della modifica legislativa vi è quello riferito alla definizioni del PRSE quale piano per la realizzazione delle politiche economiche in materia di industria, artigianato, commercio, turismo, cooperazione e servizi ed alla nuova disciplina di approvazione dello stesso ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

Il CAL ha espresso parere integralmente favorevole.

2.4 QUARTA COMMISSIONE – SANITÀ

(Assistenza, Sanità, Edilizia Ospedaliera)

La proposta di legge n. 189 reca “Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)” introduce una importante innovazione sostituendo il regime autorizzatorio con quello della dichiarazione di inizio attività. Essendo tale disciplina conforme e coerente con l’impianto istituzionale e con il regime delle competenze degli enti locali, il CAL si è espresso favorevolmente sulla proposta in oggetto, pur manifestando a titolo collaborativo la raccomandazione di riformulare parte del testo, più similmente alla normativa che andrà a sostituire, affinché siano specificate le attività identificabili come “utilizzo di acqua minerale e di sorgente”.

Favorevole ma con raccomandazione è stato il parere espresso sulla proposta di legge n. 195 “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti della cittadinanza sociale)”. In particolare l’atto interessa il sistema degli enti locali sotto due specifici profili: in primo luogo conferma la partecipazione di comuni e province alla realizzazione e alla gestione del sistema informativo sociale e regionale; in secondo luogo introduce una previsione di adeguamento dei regolamenti di comuni, USL e SDS, in materia di accesso alle prestazioni garantite dal sistema integrato sociale, prendendo come criterio prioritario per la determinazione dell’entità della compartecipazione ai costi, la valutazione della situazione economica del richiedente attraverso l’utilizzo dell’ISEE (indicatore situazione economica equivalente).

La raccomandazione cui si è detto consiste nella richiesta di includere le Società della salute tra i soggetti che partecipano alla realizzazione e gestione del sistema.

Integralmente favorevole è stato invece il parere espresso dal CAL sulla proposta di legge n. 206, “Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento)”. La novità più rilevante è la differenziazione nell’ambito degli studi professionali medici, fra quelli che continuano ad essere assoggettati ad autorizzazione e quelli che invece, in virtù dello svolgimento di attività meno complesse, sono tenuti semplicemente a comunicare al Sindaco l’inizio della attività (sottoposizione al regime della DIA).

2.5 QUINTA COMMISSIONE- ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

(Cultura, beni culturali, diritto allo studio ed istruzione, Informazione, Edilizia scolastica, Sport e Turismo)

Non vi sono state proposte di legge che abbiano interessato la quinta commissione e per cui il CAL avrebbe dovuto esprimere parere obbligatorio.

2.6 SESTA COMMISSIONE – TERRITORIO ED AMBIENTE

(Urbanistica - Beni ambientali, protezione della natura, parchi e riserve naturali - Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque - Opere idrauliche - Lavori pubblici – Casa – Viabilità – Trasporti - Porti ed aeroporti)

Integralmente favorevole è stato il parere emesso nei confronti della proposta di legge n. 155, “Istituzione del Piano Regionale di Azione Ambientale – PRAA”.

Con tale provvedimento si adotta il principale strumento programmatico, con contenuti di indirizzo ed anche operativi per ciò che riguarda le politiche ambientali, i cui obiettivi fondamentali sono: integrazione delle politiche ambientali regionali con tutti i piani programmatori regionali che abbiano significative ricadute sull'ambiente e promozione del principio di sostenibilità ambientale coerentemente con le previsioni contenute nel PIT e nel PRS.

Con la proposta di legge n. 156, “Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio): abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 66 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana)”, si intende attuare un'integrazione tra la legislazione di settore e quella in materia di governo del territorio, attraverso l'abrogazione della legge regionale 66/1997 istitutiva del PREPAT (Piano regionale porti e approdi turistici) strumento settoriale mai attuato e l'inserimento nella disciplina del PIT degli specifici contenuti riguardanti i porti e gli approdi turistici. Il CAL ha espresso in merito parere favorevole.

La proposta di legge n. 180 “Norme per l'emergenza idrica e per la prevenzione della crisi idropotabile. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, Disposizioni in materia di risorse idriche) alla legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo)” è volta a fronteggiare la situazione di crisi idropotabile presente sul territorio toscano e prevede pertanto alcune modifiche alla disciplina delle espropriazioni finalizzate alla creazione di opere che possano arginare in tempi brevi il fenomeno dell'emergenza idrica.

Al Tavolo di concertazione interistituzionale è emersa la volontà delle associazioni degli enti locali affinché le Autorità di ATO non possano delegare ai gestori del servizio poteri espropriativi, bensì solo il compimento delle opere tecniche. Per questi motivi, facendo proprio il suddetto orientamento, il CAL si è espresso favorevolmente sul provvedimento, ma a condizione e secondo la raccomandazione di riformulare in questo senso la relativa parte del testo.

Favorevole ma sottoposto a condizione e raccomandazione è il parere del CAL in merito alla proposta di legge n. 198 “Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)”. Tale provvedimento costituisce un'opera di riorganizzazione senza stravolgere il tessuto normativo rendendolo più puntuale ed accurato.

La novità più significativa e più controversa è costituita dalla possibilità dei cittadini organizzati in forme associative della facoltà di rivolgere istanze ai soggetti istituzionali titolari delle funzioni in materia di governo del territorio, qualora si ritenga che taluni strumenti pianificatori o atti di governo del territorio da poco approvati siano in contrasto con quelli vigenti di competenza dei soggetti cui l'istanza è rivolta.

Il parere del CAL non ha potuto non tenere in considerazione le osservazioni manifestate da ANCI e UPI in sede concertativa, perciò ha condizionato una pronuncia favorevole alla riduzione del termine per la decisione da parte della Conferenza paritetica e ha raccomandato la riformulazione del testo in maniera che risulti inequivocabile che oggetto della comunicazione ai soggetti è l'avviso di approvazione dello strumento e non lo strumento stesso.

Parere integralmente favorevole è stato espresso sulla proposta di legge n. 204 "Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)". Con essa, in considerazione del fatto che i piani dei rifiuti hanno una valenza prevalentemente ambientale, si intende restituire alla Regione un ruolo forte di indirizzo e coordinamento, come era previsto nella originaria legge regionale 25/1998 prima della modifica apportate dalla legge regionale 1/2005.

Si prevede altresì che dal 1° gennaio 2009 si attuerà la nuova definizione degli ambiti territoriali e la necessità che per ciascuno di essi (comprendenti tutti più di una Provincia), le province approvino un unico piano di rifiuti interprovinciale. Per il piano di rifiuti interprovinciale si seguiranno poi le procedure previste per piani provinciali (rispetto del disposto della legge regionale 1/2005, parere obbligatorio e vincolante della Regione ed eventualmente successivo potere di controllo sostitutivo).

Infine si prevede anche un'accelerazione della procedura di individuazione delle zone da inserire nell'elenco degli ambiti da bonificare.

La proposta di legge n. 231, "Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1999, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) disciplina il trasferimento alle province delle funzioni relative all'approvazione dei progetti di gestione degli invasi, a completamento della delega di competenze già avviata da parte della Regione. Si introduce anche la previsione per cui gli impianti di dissalazione presenti sulle isole acquistano natura di infrastrutture idriche, la cui proprietà spetta al Comune che li conferisce in uso ad un gestore. Il CAL ha espresso sulla presente proposta di legge parere favorevole.

3. VERIFICA DELL'ESITO DEI PARERI

Il grado di accoglimento dei rilievi formulati dal CAL nei pareri espressi può essere verificata solo per gli atti che hanno concluso il loro iter deliberativo e prendendo in considerazione il fatto che, ad eccezione di condizioni a carattere specifico, le altre condizioni e le raccomandazioni di norma hanno un carattere più generale e sono spesso rivolte a sollecitare comportamenti per il futuro.

Tuttavia delle 24 proposte di legge sulle quali il CAL ha espresso parere, 19 hanno concluso il loro iter legislativo e dei relativi rilievi sono state accolte 1 condizione e 2 raccomandazioni.

La condizione accolta è quella formulata nei confronti della proposta di legge n. 190 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007” con riferimento alla modifica dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio taxi e servizio noleggio) nel senso di attribuire al Consiglio delle Autonomie locali la competenza a designare, su proposta di ANCI ed UPI, i rappresentanti all’interno della Commissione regionale consultiva, in conformità all’articolo 66, comma 6 dello Statuto”.

Le raccomandazioni in merito alle quali si registra un riscontro positivo sono le 2 formulate nel parere espresso sulla proposta di legge n. 214 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”, divenuta legge regionale n. 69/2007. I due suggerimenti di cui trattasi sono infatti volti a far sì che non si dia luogo alla nascita di nuove strutture che con i loro costi aggravino le spese a carico dell’amministrazione regionale e che i contributi specificamente previsti dalla proposta siano finalizzati esclusivamente alla promozione delle procedure partecipative.

Non risultano invece aver ottenuto alcun riscontro i rilievi formulati in merito alle altre proposte di legge, anche se merita ancora ribadire che spesso le raccomandazioni hanno carattere generale e che tendono a fornire un orientamento per il futuro piuttosto che incidere sul provvedimento a cui si riferiscono.